

CPP art. 148. Organi e forme delle notificazioni.

TITOLO V

Notificazioni

148. Organi e forme delle notificazioni.

1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo ⁽¹⁾.

2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.

L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale ⁽²⁾.

2-ter. [Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2] ⁽³⁾.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto ⁽⁴⁾.

4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale ⁽⁵⁾.

5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Comma prima sostituito dall'art. 3, L. 26 marzo 2001, n. 128, e poi modificato dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 ed infine così sostituito dal comma 1 dell'art. 17, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155. Vedi, anche, il comma 6 del citato articolo 17.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438 e poi abrogato dal comma 1 dell'art. 17, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155. Vedi, anche, il comma 6 del citato articolo 17.

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Vedi gli artt. 32, secondo comma, 48, secondo comma, 149, ultimo comma, 397, ultimo comma, 520, 548 c.p.p.

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto.

CPP art. 149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo.

149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo.

1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria ⁽¹⁾.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374.

ART. 149 C.P.P. NOTIFICAZIONI A MEZZO TELEFONO O TELEGRAFO

1. Cass. pen., Sez. Unite, 30/10/2002, n.39414

Ai fini della comunicazione al destinatario di atti dei quali egli abbia diritto di ricevere l'avviso, il ricorso a **forme diverse da quelle tipiche** previste per le notificazioni è ammesso soltanto nelle ipotesi stabilite da singole disposizioni di legge e in presenza delle specifiche situazioni in esse indicate, e sempre che i mezzi utilizzati siano astrattamente idonei a rendere noto l'avviso medesimo, a nulla rilevando, poi, che in concreto esso non sia giunto ad effettiva conoscenza del soggetto cui era indirizzato.

Cass. pen., Sez. Unite, 30/10/2002, n.39414

PARTI IN CAUSA

Arrivoli

Diritto e Giustizia, 2002, f. 46, 40, nota di MACCHIA

2. Cass. pen., Sez. IV, 13/05/1997, n.1305

Nell'ipotesi di notificazione urgente a mezzo di **telefono cellulare (detto anche telefonino portatile)** dell'avviso al difensore della data dell'udienza di convalida (art. 149 c.p.p.), il buon esito della comunicazione - anche in caso di omessa annotazione, da parte della cancelleria, del numero di utenza chiamata sull'originale dell'avviso - non costituisce nullità riverberantesi sul successivo

interrogatorio; e ciò nonostante il fatto che il recapito telefonico del cellulare non corrisponda ai luoghi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 157 c.p.p.

Cass. pen., Sez. IV, 13/05/1997, n.1305

PARTI IN CAUSA

Di Prima

Cass. Pen., 1998, 2411

Giust. Pen., 1998, III, 308

3. Cass. pen., Sez. IV, 28/03/2001, n.17831

In tema di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, deve escludersi che la prova dell'effettiva ricezione dell'avviso da parte del difensore possa essere costituita dalla sola attestazione, data dal soggetto incaricato della comunicazione, di aver lasciato un **messaggio sulla segreteria telefonica del difensore** medesimo, atteso che tale strumento non offre alcuna garanzia, in termini di certezza, di avvenuta memorizzazione del messaggio.

Cass. pen., Sez. IV, 28/03/2001, n.17831

PARTI IN CAUSA

Lombardi

Cass. Pen., 2002, 2164

Riv. cancellerie, 2001, 524

4. Cass. pen., Sez. II, 12/12/1990

Nei casi urgenti, l'art. 149 c. p. p. prevede che **l'avviso di convocazione sia notificato a mezzo di telefS-o**, disponendo che la relativa comunicazione sia ricevuta dal destinatario nei luoghi indicati dall'art. 157, 1° e 2° comma, c. p. p.; **la notificazione si perfeziona ed ha effetto sin dal momento in cui la comunicazione è avvenuta, mentre il telegramma serve soltanto a verificare la serietà della comunicazione orale ed il testo del telegramma** non dà luogo, quindi, ad alcuna violazione del diritto di difesa, qualora risulti che gli estremi dell'avviso di convocazione siano stati esattamente comunicati al destinatario della comunicazione telefonica e che allo stesso sia stata data la possibilità di intervenire all'udienza e di esplicitare la propria difesa in merito alla richiesta del p. m.

Cass. pen., Sez. II, 12/12/1990

PARTI IN CAUSA

La Piccirella

Cass. Pen., 1992, 713

5. Cass. pen., Sez. I, 07/07/2004, n.37200

In tema di **procedimento di riesame**, caratterizzato dall'urgenza per la ristrettezza e perentorietà dei termini, deve ritenersi consentito notificare **l'avviso dell'udienza al difensore mediante telegramma, ai sensi dell'art. 149 c.p.p., comma quinto**, e il momento di perfezione della notificazione va individuato in quello della spedizione da parte dell'ufficio postale, fatta salva la

prova del mancato recapito risultante dagli atti o dedotta, con specifiche allegazioni, dalla parte interessata. (La Corte ha precisato che la notificazione mediante telegramma si basa su una presunzione di pronta consegna dell'atto all'interessato, attesa la affidabilità del mezzo telegrafico, come si desume dal fatto che l'art. 55 disp.att.c.p.p. prevede la documentazione della sola spedizione del telegramma a differenza della ipotesi di notificazione a mezzo telefono, per la quale è imposto l'obbligo della annotazione degli estremi di ricezione con indicazione dell'orario e degli interlocutori).

Cass. pen., Sez. I, 07/07/2004, n.37200

PARTI IN CAUSA

Cafarelli

CED Cassazione, 2004

Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 747

Riv. Pen., 2005, 1407

Arch. Giur. Circolaz., 2006, 1, 74

6. Cass. pen., Sez. VI, 19/03/1992

L'avviso al difensore di fiducia dell'arrestato, avviso relativo alla **fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto, dato a mezzo del telefono**, ma non seguito dalla conferma mediante telegramma, non realizza integralmente la procedura della notificazione urgente, che è nulla, perché la conferma telegrafica è specificamente prevista dalla legge come condizione di validità della notificazione stessa. Dalla detta nullità deriva la nullità dell'udienza di convalida svoltasi senza la partecipazione necessaria del difensore e conseguentemente la dichiarazione d'inefficacia della misura cautelare non essendo intervenuto l'interrogatorio dell'indagato né essendo valido l'interrogatorio che costui rese in sede di convalida senza la presenza del difensore.

Cass. pen., Sez. VI, 19/03/1992

PARTI IN CAUSA

Berisa Nuo alias Hegguler I

CED Cassazione, 1996

7. Cass. pen. (Ord.), Sez. II, 19/10/1990

L'avviso al difensore di fiducia dell'arrestato, relativo alla fissazione dell'udienza di convalida, **dato a mezzo del telefono, ma non seguito dalla conferma mediante telegramma**, non realizza integralmente la procedura della notificazione urgente, che è nulla perché la conferma telegrafica è specificamente prevista dalla legge come condizione di validità della notificazione stessa.

Cass. pen. (Ord.), Sez. II, 19/10/1990

PARTI IN CAUSA

Prete

Arch. Nuova Proc. Pen., 1991, 77

Riv. Pen., 1991, 726

Cass. Pen., 1992, 714

150. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice.

1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto.
2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

ART. 150 C.P.P. FORME PARTICOLARI DI NOTIFICAZIONE DISPOSTE DAL GIUDICE

8. Cass. pen., Sez. III, 14/12/1994
--

La disposizione di cui all'art. 150 c.p.p. (forme particolari di notificazione disposte dal giudice) costituisce una norma "aperta", dettata dall'opportunità di avvalersi anche per le notificazioni dei nuovi mezzi tecnici quali il telefax ed altri ancora da scoprire. Attese l'eterogeneità di detti strumenti e le possibili modificazioni derivanti dal processo tecnologico, la norma in esame delinea un sistema innominato di notificazione senza prevedere un procedimento standard, sicchè è necessario che sia il giudice a stabilire, con decreto in calce all'atto, non solo la natura del mezzo, ma anche le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario. (Nella specie **la suprema Corte ha ritenuto nulla la notificazione, a norma dell'art. 171 lett. h) c.p.p., poichè l'assenza di prova circa la ricezione del fax da parte del difensore faceva assumere rilievo all'omessa emanazione del decreto, che contiene la forma da far rivestire alla notificazione**).

Cass. pen., Sez. III, 14/12/1994

PARTI IN CAUSA

Bossalini

FONTE

Cass. Pen., 1996, 2318

CPP art. 151. Notificazioni richieste dal pubblico ministero.

151. Notificazioni richieste dal pubblico ministero.

1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire [c.p.p. 369, comma 2] ⁽¹⁾.

2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale ⁽²⁾.

4. [Il decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159 dal pubblico ministero ha valore solo per le notificazioni di propri atti e limitatamente alla fase delle indagini preliminari. A seguito della emissione del decreto, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore] ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 17, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155. Vedi, anche, il comma 6 del citato articolo 17.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

⁽³⁾ Comma soppresso con l'art. 2, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

CPP art. 150. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice.

CPP art. 152. Notificazioni richieste dalle parti private.

152. Notificazioni richieste dalle parti private.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CPP art. 153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.

153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

CPP art. 154. Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

154. Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inadeguata, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inadeguata, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

CPP art. 155. Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese.

155. Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese.

1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunci. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

CPP art. 156. Notificazioni all'imputato detenuto.

156. Notificazioni all'imputato detenuto.

1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.

3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari [c.p.p. 284, 286, 386, comma 5] sono eseguite a norma dell'articolo 157.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.

ART 156 C.P.P. NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO DETENUTO

Le forme prescritte dall'art. 156 c.p.p. sono incompatibili con le modalità di comunicazione dell'atto a mezzo servizio postale, ex art. 170 c.p.p., che pertanto non può essere utilizzata per l'imputato detenuto.

9. Cass. pen., Sez. V, 10/05/1994, n.0

Prima di adottare le forme previste dall'art. 170 c.p.p. per le notificazioni col mezzo della posta, l'ufficiale giudiziario, ove non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare il tentativo di notifica all'imputato non detenuto, ai sensi dell'art. 157 c.p.p. Ciò perchè la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non è in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella ordinaria, potendo sempre essere eseguita dall'organo incaricato nei modi stabiliti dalle relative norme speciali, salvi i limiti - specificamente inerenti al processo penale - della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente (art. 1 comma 1 della l. 20 novembre 1982, n. 890) o dell'esigenza di forme particolari di notificazione (ad esempio all'imputato detenuto) **che siano incompatibili con la comunicazione dell'atto a mezzo del servizio postale.**

Cass. pen., Sez. V, 10/05/1994, n.0

PARTI IN CAUSA

Galassi

Cass. Pen., 1995, 3464

Mass. Cass. Pen., 1994, fasc.12, 62

10. Cass. pen., Sez. I, 08/01/2002, n.5501

In tema di notificazioni all'imputato detenuto, qualora quest'ultimo sia **temporaneamente assente dall'istituto penitenziario** per motivi UGgittimi, la consegna - dalla quale decorrono gli eventuali termini di impugnazione - deve essere effettuata al direttore dell'istituto stesso, il quale è tenuto ad informare immediatamente l'interessato dell'avvenuta notifica. **Qualora il direttore non provveda alla predetta informazione - preordinata a tutelare il diritto di difesa - la notifica non spiega efficacia nei confronti dell'imputato detenuto.**

Cass. pen., Sez. I, 08/01/2002, n.5501

PARTI IN CAUSA

Ferlito

CED Cassazione, 2003

Mass. Cass. Pen., 2002

11. Cass. pen., 30/09/1981

La notifica del decreto di citazione eseguita al domicilio eletto dall'imputato, che si trovi in stato di detenzione per altra causa, **è nulla se ed in quanto risulti dagli atti del procedimento notizia certa dell'attuale stato di detenzione al momento in cui viene disposta la notifica.**

Cass. pen., 30/09/1981

PARTI IN CAUSA

Auci

Riv. Pen., 1982, 930

CPP art. 157. Prima notificazione all'imputato non detenuto.

157. Prima notificazione all'imputato non detenuto.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato [c.p.p. 420, comma 4, 485, comma 1].
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3 ⁽¹⁾.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata ⁽²⁾.
- 8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto.

⁽²⁾ Vedi l'art. 7, comma 2, D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, sulla disciplina del cambiamento di generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, con L. 22 aprile 2005, n. 60.

ART.157 C.P.P. PRIMA NOTIFICA ALL'IMPUTATO NON DETENUTO

12. Cass. pen., Sez. I, 08/05/2000, n.6675

In tema di notificazioni, vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, ancorchè in presenza di un'elezione di domicilio,

è **valida dovunque essa avvenga**, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

Cass. pen., Sez. I, 08/05/2000, n.6675

PARTI IN CAUSA

Patanè

Cass. Pen., 2001, 965

13. Cass. pen., Sez. III, 26/01/1994

L'elezione di domicilio, per la sua natura e funzione, prevale sulla dichiarazione di domicilio.

Nel caso di riunione di procedimenti per connessione soggettiva, deve essere eseguita una sola notificazione del decreto di citazione. **Ne consegue che, quando in uno dei procedimenti riuniti vi è elezione di domicilio, la notificazione del decreto di citazione deve essere eseguita nel domicilio eletto, salvo che la consegna avvenga a mani proprie del notificando.**

Cass. pen., Sez. III, 26/01/1994

PARTI IN CAUSA

Schiavon

Cass. Pen., 1995, 1309, nota di MARIA

Mass. Pen. Cass., 1994, fasc.5, 28

14. Cass. pen., Sez. V, 23/01/2001, n.12659

L'ufficiale giudiziario non ha né il potere né il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento poiché il disposto del comma 4 dell'art. 161 c.p.p. non rende applicabile il rinvio che l'art. 163 c.p.p. fa all'art. 157 dello stesso codice, per cui **la notifica va fatta presso il difensore nel caso di impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato.**

Cass. pen., Sez. V, 23/01/2001, n.12659

PARTI IN CAUSA

Rossi e altri

Massima redazionale, 2005

15. Cass. pen., Sez. I, 18/11/1998, n.13542

In materia di prima notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 c.p.p., debbono considerarsi conviventi dell'imputato non soltanto le persone che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, **ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo**, purchè le stesse, per le generalità e le qualifiche declinate all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, perchè in questo caso l'ufficiale giudiziario ha il ragionevole affidamento che l'atto perverrà al destinatario.

Cass. pen., Sez. I, 18/11/1998, n.13542

PARTI IN CAUSA

Di Vita

Cass. Pen., 2000, 135

16. Cass. pen., 04/06/1984

In tema di notificazione a persona convivente, **l'attestazione dell'ufficiale giudiziario** sulla esistenza del rapporto di convivenza fra il destinatario della notificazione e la persona alla quale la copia dell'atto è stata consegnata **fa fede sino a prova contraria, per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui proviene ed all'attendibilità della sua certificazione; le risultanze dei registri anagrafici non possono integrare prova valida a superare le predette attestazioni dell'ufficiale giudiziario**, perché non sempre riproducono la reale situazione di fatto.

Cass. pen., 04/06/1984

PARTI IN CAUSA

Esposito

Riv. Pen., 1985, 209

17. Cass. pen., Sez. VI, 27/10/1997, n.11471

L'attestazione dell'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica, del rapporto di convivenza fra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità delle medesime, in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" e del possibile carattere solo temporaneo della prima.

Cass. pen., Sez. VI, 27/10/1997, n.11471

PARTI IN CAUSA

Vizziello

Cass. Pen., 1998, 3360

Mass. Cass. Pen., 1997

18. Cass. pen., 27/03/1981

La notifica dell'appello proposto dal p.m. all'imputato in un luogo diverso dal suo domicilio dichiarato e anagrafico, ma a mani della madre con lui convivente è valida ad ogni effetto, dato anche lo stretto vincolo di parentela sussistente tra il destinatario e la persona consegnataria dell'atto.

Cass. pen., 27/03/1981

PARTI IN CAUSA

Orsini

Riv. Pen., 1982, 307

19. Cass. pen., Sez. V, 19/09/2000

In tema di notificazione di atti processuali, lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume sino a prova contraria. Pertanto, quando la consegna della copia viene effettuata ad un familiare, che dichiari il rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto, l'interessato - che intenda dedurre la nullità della notifica, negando tale rapporto - deve fornire rigorosa dimostrazione della diversa realtà da lui prospettata. (Fattispecie in cui, a fronte della notifica a persona qualificata, nella realtà, come "cognata e convivente", il ricorrente si è limitato genericamente a negare la circostanza. La Cassazione ha osservato in proposito che è ben probabile che un familiare, pur avendo propria abitazione, si trasferisca momentaneamente a casa del notificando, determinando, in tal modo, **uno stato, sia pure temporaneo, di convivenza**, su cui la legge fonda la presunzione che l'atto perverrà al destinatario).

Cass. pen., Sez. V, 19/09/2000

PARTI IN CAUSA

Ridella e altri

Cass. Pen., 2001, 3115

CED Cassazione, 2000

20. Cass. pen., Sez. VI, 12/05/1998, n.10566

Lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume fino a prova contraria, perchè l'indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione deriva, quanto alla rilevanza del predetto stato, dall'apparenza della situazione e non da uno specifico accertamento. **La prova contraria** deve essere data dalla persona che allega la mancanza di convivenza. (Nella specie, dalla relazione di notificazione del decreto di citazione risultava che questo era stato notificato nella residenza dell'imputato a mani della convivente capace; la Corte ha anche precisato che, a prescindere dal tipo di relazione corrente con la persona che aveva ricevuto l'atto, per la regolarità della citazione doveva ritenersi sufficiente anche la temporanea convivenza della stessa nell'abitazione. Óel ricorrente, della quale convivenza, peraltro, non era stata neppure prospettata, in luogo della necessaria prova contraria, l'esclusione).

Cass. pen., Sez. VI, 12/05/1998, n.10566

PARTI IN CAUSA

Salzano

Cass. Pen., 1999, 2265

Riv. Pen., 1999, 313

21. Cass. pen., Sez. II, 08/05/2001, n.24575

In materia di notificazione, la presunzione di veridicità che assiste la relata in cui l'ufficiale giudiziario attesta che il consegnatario dell'atto è convivente con l'interessato, può essere da questi contrastata - attesa la libera valutazione attribuita al giudice - ma solo a condizione che venga fornita una **prova contraria precisa e rigorosa**, la quale in nessun caso può consistere in una " autocertificazione " della insussistenza della situazione di convivenza.

Cass. pen., Sez. II, 08/05/2001, n.24575

PARTI IN CAUSA

Verdinelli

Cass. Pen., 2002, 3176

Guida al Diritto, 2001, 39, 104

22. Cass. pen., Sez. II, 08/05/2001, n.24575

La relata dell'ufficiale giudiziario, in cui si attesta la convivenza della persona, cui venne consegnato il decreto di citazione, con l'imputato, fa fede della dichiarazione in tal senso resa da detta persona e costituisce quindi una presunzione che discende sia dall'apparenza della situazione, sia dallo stesso tenore di quanto affermato all'ufficiale notificatore. La prova contraria deve essere fornita dall'interessato che nega **l'idoneità della persona a ricevere l'atto** e nella specie va escluso che l'imputato possa validamente avvalersi dell'autocertificazione, la quale è utilizzabile soltanto per fini amministrativi, non già nel procedimento penale per farne discendere la nullità di notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Cass. pen., Sez. II, 08/05/2001, n.24575

PARTI IN CAUSA

Verdinelli
Massima redazionale, 2004

23. Cass. pen., Sez. II, 08/05/2001, n.24575

Costituisce una presunzione che discende sia dall'apparenza della situazione, sia dallo stesso tenore di quanto affermato all'ufficiale notificatore, la relata dell'ufficiale giudiziario, in cui si attesta la convivenza della persona, cui è stato consegnato l'atto da notificare, con l'imputato, poiché fa fede la dichiarazione in tal senso resa da detta persona. Ne consegue che, la prova contraria, che non può essere costituita da "un'autocertificazione" redatta dallo stesso imputato al riguardo, deve essere fornita dall'interessato, che neghi l'idoneità della persona a ricevere l'atto. Infatti, **nel procedimento penale, ai fini probatori, è influente, qualsiasi dichiarazione, orale o documentale, che l'imputato renda a proprio favore e, quindi, un atto quale l'autocertificazione**, che è rilevante semmai solo per fini amministrativi.

Cass. pen., Sez. II, 08/05/2001, n.24575

PARTI IN CAUSA

Verdinelli

Massima redazionale, 2005

24. Cass. pen., Sez. VI, 27/03/1991

La sottoscrizione dell'atto notificato e l'invio di raccomandata sono previsti, ai fini della validità della notificazione, solo nel caso in cui la consegna della copia dell'atto sia effettuata a persona non convivente con il destinatario dell'atto stesso; e poiché l'espressione equivale a quella, non è richiesto, ove la notificazione venga effettuata alla addetta alla casa, l'espletamento delle formalità previste dall'art. 157, 3° comma, c. p. p.

Cass. pen., Sez. VI, 27/03/1991

PARTI IN CAUSA

Pasquini

Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.6, 87

25. Cass. pen., Sez. I, 11/12/1997, n.6961

L'art. 157, comma 3, c.p.p., nel prevedere che, in caso di **notifica a mani del portiere**, obbligatoriamente seguita da lettera raccomandata con avviso di ricevimento, **gli effetti della notifica stessa decorrano "dal ricevimento della raccomandata"**, non impone che tale ricevimento sia documentato esclusivamente mediante il suddetto avviso, ben potendo invece la documentazione essere costituita da atti diversi, purchè dotati di pari attendibilità formale, in quanto provenienti dalla stessa amministrazione postale. (Nella specie la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva considerato valida la notifica, sulla base di accertamenti effettuati presso l'amministrazione postale, dai quali era risultata l'avvenuta ricezione della raccomandata).

Cass. pen., Sez. I, 11/12/1997, n.6961

PARTI IN CAUSA

Abate

CED Cassazione, 1998

26. Cass. pen., Sez. I, 19/10/1993

La norma di cui all'art. 157 comma 6 c.p.p. (secondo cui, quando la notifica è eseguita a mani di persona convivente, del portiere o di chi ne fa le veci, **la consegna "è effettuata in plico chiuso"**), è diretta solo alla tutela del diritto alla riservatezza e non incide sulla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, per cui nessuna conseguenza può derivarne sul piano processuale.

Cass. pen., Sez. I, 19/10/1993

PARTI IN CAUSA

Iacopino

Cass. Pen., 1995, 1306

Mass. Pen. Cass., 1994, fasc.1, 132

27. Cass. pen., Sez. VI, 12/07/1991

In tema di notificazioni all'imputato non detenuto, la consegna dell'atto alle persone indicate nel 6° comma, art. 157 c. p. p. (persona convivente, portiere o chi ne fa le veci) in **plico non chiuso** e dunque in contrasto con il disposto di cui al suddetto comma, **concreta una mera irregolarità non producente nullità**, atteso il principio di tassatività delle nullità.

Cass. pen., Sez. VI, 12/07/1991

PARTI IN CAUSA

Ghetti

Mass. Cass. Pen., 1991, fasc.10, 23

28. Cass. pen., Sez. VI, 18/04/1996, n.6032

Nel caso in cui sussista semplice discrepanza tra il domicilio anagrafico e luogo di effettiva dimora dell'imputato, quale casa di abitazione, si deve procedere alla notifica ai sensi dell'art. 157 c.p.p. dato che la prova del luogo di abitazione può essere tratta anche da risultanze contrastanti con quelle dei registri anagrafici, non prescrivendo d'altro canto la legge forme e modalità particolari per le ricerche relative al suddetto luogo di abitazione. (Affermando il principio la Corte ha ritenuto rituale la notifica del decreto di citazione in giudizio effettuata all'imputato non nel suo domicilio anagrafico, ma all'indirizzo indicato come sua nuova abitazione nella querela e nel verbale di udienza nell'ambito della procedura di separazione; notifica avvenuta secondo la formalità di cui all'art. 157, comma 8 c.p.p., con deposito presso la casa comunale).

Cass. pen., Sez. VI, 18/04/1996, n.6032

PARTI IN CAUSA

Falciatori

Giust. Pen., 1997, III, 242

Cass. Pen., 1997, 3105

29. Cass. pen., Sez. VII, 13/04/1978

Ai fini delle notifiche ai sensi dell'art. 177 bis c.p.p., la nozione di "**dimora all'estero**" è diversa da quella di "**dimora in Italia**", mentre questa si riferisce al rapporto di natura del tutto precaria intercorrente fra la persona e il luogo, la dimora all'estero postula, invece, la permanenza per un periodo più o meno lungo in un determinato luogo; ne deriva che va ritenuta legittima la notifica effettuata ai sensi dell'art. 169 c.p. nei confronti dell'imputato temporaneamente all'estero per ragioni di studio, e ciò perché in questo caso non viene meno il rapporto di convivenza richiesto dal detto art. 169, né la validità della notificazione nella sua casa di abitazione.

Cass. pen., Sez. VII, 13/04/1978

PARTI IN CAUSA

Lanzardi

FONTE

Cass. Pen., 1980, 482

30. Cass. pen., Sez. IV, 16/03/2000, n.7063

La tutela costituzionale del domicilio sancita dall'art. 14 cost. non si riferisce soltanto alle private dimore e ai luoghi che, pur non costituendo dimora, consentono una sia pur temporanea ed esclusiva disponibilità dello spazio, ma anche ai luoghi nei quali è temporaneamente garantita un'area di intimità e di riservatezza. Di conseguenza, non sono utilizzabili dal giudice le riprese effettuate dalla polizia nel bagno di un esercizio pubblico (o nello spogliatoio di una fabbrica o di una palestra, in uno stabilimento balneare, in un vagone letto, ecc.) se non vi è stato un decreto motivato dell'autorità giudiziaria.

Cass. pen., Sez. IV, 16/03/2000, n.7063

PARTI IN CAUSA

Viskovic e altri

Riv. giur. Polizia, 2000, 794

31. Cass. pen., 10/03/1989

In tema di notificazioni all'imputato, **la temporanea dimora (o recapito)** è il luogo in cui il soggetto abitualmente si trova in via provvisoria e non quello in cui esso si reca saltuariamente (la cassazione ha altresì precisato che, ai fini delle notificazioni, per recapito deve intendersi il luogo ove il soggetto interessato riceve abitualmente le comunicazioni - non la sola corrispondenza postale - che gli sono dirette e dove, quindi, è da presumere che gli pervengano le comunicazioni stesse, non il luogo che offra soltanto l'eventualità della comunicazione).

Cass. pen., 10/03/1989

PARTI IN CAUSA

Scamonatti

Riv. Pen., 1990, 1074

32. Cass. pen., 06/03/1984

L'ipotesi di notificazione effettuata a persona **minore degli anni quattordici** configura una nullità insanabile rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Cass. pen., 06/03/1984

PARTI IN CAUSA

Verso

Riv. Pen., 1985, 210

33. Cass. pen., Sez. III, 11/07/1997, n.8714

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., la notifica del decreto di citazione sia avvenuta mediante consegna alla moglie dell'imputato, convivente, **la capacità di intendere e di volere** del consegnatario, richiesta al comma 4 dello stesso art. 157, si presume salvo prova contraria, poichè la norma vieta la consegna dell'atto da notificare solo se la persona convivente con l'imputato sia in

stato di "manifesta" incapacità di intendere e di volere. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva asserito che la moglie consegnataria era "affetta da turbe maniacali", ma non aveva provato (e non aveva neppure asserito) che la moglie era in stato di manifesta turbe psichica al momento in cui ricevette dall'ufficiale giudiziario la copia del decreto di citazione. La S.C. ha aggiunto che - contrariamente a quanto sembrava ritenere il ricorrente - quando la notificazione avviene a mani di un convivente il codice di rito non richiede la sottoscrizione del consegnatario e l'avviso al destinatario a mezzo raccomandata, che invece richiede quando la consegna avviene a mani del portiere o di chi ne fa le veci (art. 157 comma 3 c.p.p.)).

Cass. pen., Sez. III, 11/07/1997, n.8714

PARTI IN CAUSA

Manzini

Cass. Pen., 1998, 3360

34. Cass. pen., Sez. VI, 02/05/2001, n.22651

In tema di validità della notificazione, lo stato di capacità d'intendere e di volere della persona che riceve l'atto si presume fino a prova del contrario, atteso che l'indicazione di capacità contenuta nella relazione dell'ufficiale giudiziario prescinde da un accertamento specifico e deve solo conformarsi al dettato dell'art. 157 comma 4 c.p.p., il quale fa divieto al suddetto di consegnare copia a persona che si trovi nello stato di "manifesta" incapacità.

Cass. pen., Sez. VI, 02/05/2001, n.22651

PARTI IN CAUSA

Sodano G

Cass. Pen., 2002, 2156

Riv. cancellerie, 2001, 638

CED Cassazione, 2001

35. Cass. pen., 18/02/1988

La capacità della persona che riceve la copia dell'atto da notificare si presume fino a prova contraria, né l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di svolgere in proposito particolari indagini; ne consegue che è valida anche la notificazione eseguita mediante consegna a persona inferma di mente, **se l'infermità non risulta palesemente** all'ufficiale giudiziario (fattispecie in tema di notificazione di estratto contumaciale di sentenza eseguita a mani di persona risultata ex post affetta da).

Cass. pen., 18/02/1988

PARTI IN CAUSA

Castagna

Riv. Pen., 1989, 200

36. Cass. pen., Sez. III, 26/09/2000, n.12280

La notifica del decreto di citazione per il giudizio effettuata **a mani dalla persona offesa convivente** con l'imputato non configura alcuna nullità della notificazione ex art. 171 lett. d) c.p.p., in quanto non è previsto alcun divieto di consegna alla persona offesa dal reato di atti da notificare all'imputato, sussistendo in tal caso, in capo al giudice, esclusivamente il dovere di disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 157 comma 5 c.p.p., ove risulti o appaia probabile che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto.

Cass. pen., Sez. III, 26/09/2000, n.12280
 Anastasio
 Cass. Pen., 2002, 2156
 Mass. Cass. Pen., 2000

37. Cass. pen., Sez. IV, 10/12/1996, n.192

Poichè l'art. 59 d.lg. 28 luglio 1989 n. 271 stabilisce che, nel caso di notificazione all'imputato non detenuto, l'ufficiale giudiziario debba, **quando sia impossibile la notifica al primo accesso, ripetere questo in uno dei giorni successivi ed in orari diversi da quello del primo accesso**, l'inosservanza di tale disposizione da parte dell'ufficiale giudiziario rende irregolare la notifica e, se impedisce all'interessato il conseguimento dell'effettiva conoscenza dell'atto processuale, compromette l'esercizio del diritto di difesa di quest'ultimo. (Nella fattispecie, in cui l'imputata, agli arresti domiciliari con permesso di lavoro dalle ore 8 alle ore 16, era stata giudicata in contumacia, l'ufficiale giudiziario aveva tentato la notifica del decreto di citazione due volte ma sempre di mattina, quando la stessa si doveva trovare sul posto di lavoro, come impostole dal provvedimento restrittivo; la Corte di cassazione ha ritenuto che la prevenuta non dovesse essere dichiarata contumace, con conseguente nullità assoluta ex art. 179 comma 1 c.p.p. del giudizio, in quanto la stessa, per la misura coercitiva applicatale, non poteva recarsi all'ufficio postale a ritirare il plico, come da avviso affisso alla porta).

Cass. pen., Sez. IV, 10/12/1996, n.192
 Rossetti
 Cass. Pen., 1998, 1426
 CED Cassazione, 1997

38. Cass. pen., Sez. V, 09/06/1998, n.10035

Non costituisce causa di nullità della notificazione, non rientrando fra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 171 c.p.p., ma **dà luogo a semplice irregolarità, la mancata reiterazione degli accessi**, in violazione di quanto previsto dall'art. 157 comma 7 c.p.p. e dall'art. 59 disp. att. c.p.p.

Cass. pen., Sez. V, 09/06/1998, n.10035
 Tobia
 Giur. It., 2000, 380, nota di RONCHETTI
 Mass. Cass. Pen., 1998
 Cass. Pen., 1999, 2269

39. Cass. pen., Sez. VI, 11/05/2000, n.10537

In tema di notificazione ex art. 157 c.p.p., **l'avviso di deposito affisso alla porta** dell'abitazione o del luogo ove l'imputato svolge la sua attività lavorativa ha solo la funzione di rendere edotto l'interessato dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto a lui destinato. Esso non equivale alla notificazione, tanto che gli effetti dell'atto decorrono - ai sensi dell'art. 157 comma 8 c.p.p. - non già dall'affissione dell'avviso, bensì dal ricevimento della raccomandata e che solo l'atto depositato pone il soggetto nelle condizioni di prendere piena conoscenza dello stesso. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito, che, a fronte di una contestazione secondo cui l'avviso affisso conteneva indicazioni incomplete, tali da non consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, ha enunciato il principio di cui in massima, ritenendo pienamente soddisfatte le

condizioni di legge in quanto l'avviso conteneva chiaramente il tipo di atto depositato presso la casa comunale e la data dell'udienza).

Cass. pen., Sez. VI, 11/05/2000, n.10537

Migliore

Cass. Pen., 2001, 3115

40. Cass. pen., Sez. V, 02/12/1999, n.5831

L'agente postale, incaricato del recapito della raccomandata con **ricevuta di ritorno** recante la comunicazione all'imputato del deposito dell'atto processuale presso la casa comunale, deve attestare sulla predetta ricevuta di aver preavvisato il destinatario mediante affissione di avviso alla porta dell'abitazione o inserimento nella cassetta della corrispondenza, del deposito della raccomandata stessa presso l'ufficio postale. La mancata osservanza di tali formalità determina la nullità della notifica, poichè non è dato presumere da parte dell'imputato la conoscenza del deposito in questione.

Cass. pen., Sez. V, 02/12/1999, n.5831

Di Liberto

Cass. Pen., 2001, 967

41. Cass. pen., Sez. II, 26/05/1998, n.3058

In caso di ricorso alla procedura di notificazione prevista dall'art. 157 comma 8 c.p.p., l'omessa menzione, da parte dell'**agente postale** incaricato del recapito della lettera raccomandata, di far menzione, nell'**avviso di ricevimento**, di aver eseguito le formalità prescritte dal comma 2 dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, e cioè di aver rilasciato avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda è causa di nullità della notificazione. (Fattispecie relativa a notificazione di estratto contumaciale di sentenza).

Cass. pen., Sez. II, 26/05/1998, n.3058

Longo

CED Cassazione, 1998

42. Cass. pen., Sez. V, 27/04/1992

La mancanza, nella copia dell'atto notificato ex art. 157 comma 8 c.p.p. e destinata all'interessato, **dell'attestazione - da parte dell'ufficiale giudiziario - dell'avvenuta affissione dell'avviso** del deposito dell'atto è **effetto normale** della regolamentazione procedimentale, data dalla norma, posto che l'affissione dell'avviso del deposito, essendo attività successiva a questo, non può esser data come avvenuta nell'atto che è oggetto del deposito. Poichè la comunicazione, da dare all'interessato, con lettera raccomandata, dell'avvenuto deposito, riguarda solo questo e non pure l'eseguita affissione dell'avviso, discende che non è previsto dalla legge alcun modo per inserire, negli atti che - attraverso il deposito o la raccomandata - sono destinati a pervenire all'imputato, la notizia al medesimo dell'avvenuta affissione dell'avviso, la cui mancanza - quindi - non può esser considerata, nell'ottica del disposto dell'art. 168 comma 2, determinante la nullità prevista dall'art. 171 lett. f).

Cass. pen., Sez. V, 27/04/1992

Carinci

Cass. Pen., 1994, 356

Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 1, 5

43. Cass. pen., Sez. V, 10/05/1994, n.0
--

Prima di adottare le forme previste dall'art. 170 c.p.p. per le notificazioni col mezzo della posta, l'ufficiale giudiziario, ove non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare il tentativo di notifica all'imputato non detenuto, ai sensi dell'art. 157 c.p.p. Ciò perchè la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non è in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella ordinaria, potendo sempre essere eseguita dall'organo incaricato nei modi stabiliti dalle relative norme speciali, salvi i limiti - specificamente inerenti al processo penale - della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria precedente (art. 1 comma 1 della l. 20 novembre 1982, n. 890) o dell'esigenza di forme particolari di notificazione (ad esempio all'imputato detenuto) che siano incompatibili con la comunicazione dell'atto a mezzo del servizio postale.

Cass. pen., Sez. V, 10/05/1994, n.0

Galassi

Cass. Pen., 1995, 3464

Mass. Cass. Pen., 1994, fasc.12, 62

44. Cass. pen., Sez. IV, 05/03/1999, n.3620
--

In tema di notificazioni all'imputato secondo la disciplina posta dall'art. 157 c.p.p., ove il notificatore, non avendo trovato il destinatario o altra persona idonea a ricevere l'atto, lo depositi presso la casa del comune di residenza e ne dia comunicazione all'imputato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si deve ritenere conseguito il fine di effettiva possibilità di conoscenza, **senza che sia necessaria un'altra raccomandata**, stabilita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 23 settembre 1998 solo per le notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 8 l. 20 novembre 1982 n. 890.

Cass. pen., Sez. IV, 05/03/1999, n.3620

PARTI IN CAUSA

Testino

Cass. Pen., 2000, 1744

Riv. cancellerie, 1999, 595

Mass. Cass. Pen., 1999

Giust. Pen., 2000, III, 180

CPP art. 158. Prima notificazione all'imputato in servizio militare.

158. Prima notificazione all'imputato in servizio militare.

1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.

CPP art. 159. Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità.

159. Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità.

1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica [c.c. 43], dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità [c.p.p. 151, comma 4, 460, comma 4] con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore ⁽¹⁾.

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 dicembre 1998, n. 399 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Prima serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 Cost.

ART.159 C.P.P. NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO IN CASO DI IRREPERIBILITA'

45. Cass. pen., Sez. I, 11/06/1992

CONOSCENZA LEGALE

La notifica di un atto (nella specie, avviso di udienza davanti al tribunale di sorveglianza) effettuata con il rito degli irreperibili dà luogo (sempre che sussistano le condizioni e le forme previste dalla legge), ad una forma di conoscenza del tutto equiparabile a quella che deriva dall'adozione di altre forme di notificazione, con la conseguenza, tra l'altro, che anche in tal caso è onere dell'imputato portare a conoscenza, con la dovuta tempestività, l'autorità procedente degli eventuali fatti nuovi in relazione ai quali possa sorgere, a carico della stessa autorità, la necessità di ulteriori adempimenti.

Cass. pen., Sez. I, 11/06/1992

Di Bois

FONTE

Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.12, 61

46. Cass. pen., Sez. III, 05/07/1996

Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, dovendo le ricerche essere eseguite cumulativamente e non alternativamente o parzialmente in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., esse devono sempre essere effettuate anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente la sua **attività lavorativa**, e ciò anche quando tale luogo non risulti in atti. In tale caso le ricerche dovranno innanzitutto essere indirizzate ad accertare se l'imputato eserciti una abituale attività lavorativa; in caso di esito positivo ad accertare in quale luogo tale attività lavorativa si eserciti, e quindi a ricercare l'imputato in questo luogo. Solo qualora non si riesca ad accertare se l'imputato svolga un'attività lavorativa o dove egli la eserciti, potrà ritenersi giustificata la mancata effettuazione di ricerche nel luogo di abituale attività lavorativa. In difetto di tali accertamenti, così come nell'ipotesi di incompleto svolgimento delle ricerche negli altri luoghi indicati nell'art. 159 c.p.p., l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano alla "vocatio in ius" - integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento (art. 179 comma 1, in rel. art. 178 lett. c).

Cass. pen., Sez. III, 05/07/1996

Vallebona

FONTE

Cass. Pen., 1997, 3109

47. Cass. pen., Sez. III, 16/10/1998, n.12016

Ai fini dell'emanazione del decreto di irreperibilità dell'imputato, le **ricerche** previste dall'art. 159 c.p.p. debbono essere eseguite, cumulativamente e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati in detta disposizione, ivi compreso, quando trattasi di soggetto esercente attività imprenditoriale, il luogo in cui ha sede l'impresa, rientrando anche la detta attività nella nozione di "attività lavorativa" cui la norma fa riferimento.

Cass. pen., Sez. III, 16/10/1998, n.12016

Melluso

FONTE

Cass. Pen., 1999, 2269

48. Cass. pen., Sez. II, 05/12/2001, n.9815

In tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare **nuove ricerche** nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1 c p p , prima dell'eventuale emissione del decreto di irreperibilità e condizionato alla sua oggettiva praticabilità, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, trattandosi di cittadino straniero, privo di permesso di soggiorno all'epoca dei fatti, non dedito ad attività lavorativa rilevabile dagli atti e nato in paese con il quale non vi era alcuna convenzione di assistenza giudiziaria, legittimamente il giudice dell'esecuzione avesse emesso il decreto di irreperibilità sulla sola base delle informazioni di polizia, attestanti l'assenza di notizie circa l'attuale luogo di residenza dell'interessato, dopo il suo trasferimento dal luogo in cui era vissuto durante il giudizio).

Cass. pen., Sez. II, 05/12/2001, n.9815

PARTI IN CAUSA

Lu Zhong

FONTE

Arch. Nuova Proc. Pen., 2003, 84

CED Cassazione, 2002

Arch. Giur. Circolaz., 2003, 1, 82

CED Cassazione, 2003

49. Cass. pen., Sez. III, 04/06/1998, n.10405

In tema di notificazioni, la procedura di cui all'art. 159 c.p.p. esige che le **nuove ricerche** vengano eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi previsti dalla norma: con la conseguenza che, se le ricerche sono rimaste incomplete, il decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore, ove attengano alla citazione dell'imputato, integrano una **nullità assoluta** ai sensi degli art. 178 lett. c) e 179 c.p.p.

Cass. pen., Sez. III, 04/06/1998, n.10405

PARTI IN CAUSA

Gattone

FONTE

Mass. Cass. Pen., 1998

50. Cass. pen., Sez. I, 21/09/1993

La rigorosa procedura prevista per la dichiarazione d'irreperibilità dell'imputato esige che le nuove ricerche vengano eseguite cumulativamente e non alternativamente o parzialmente nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., sicchè, nell'ipotesi di svolgimento incompleto delle ricerche medesime, l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano alla vocatio in ius - **integrano nullità assolute**, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento (art. 179 comma 1, correlato all'art. 178 lett. c) c.p.p.) (Fattispecie in tema mancato svolgimento di nuove ricerche nel luogo, risultante in atti, di abituale esercizio di attività lavorativa dell'imputato).

Cass. pen., Sez. I, 21/09/1993

PARTI IN CAUSA

De Simone

FONTE

Cass. Pen., 1995, 1310, nota di MARIA

51. Cass. pen., Sez. I, 09/07/1991

L'**irreperibilità** considerata dall'art. 159 c. p. p. non va intesa in senso assoluto, ma **ha natura processuale**, nel senso che essa si verifica tutte le volte in cui l'autorità procedente, dopo avere eseguito le nuove ricerche, non sia pervenuta alla individuazione della residenza o della dimora effettiva dell'imputato; da ciò discende che la legittimità delle notificazioni, eseguita nelle forme stabilite per l'imputato irreperibile, deve essere valutata con riferimento al momento in cui dette formalità furono adempiute, ossia con riferimento alla situazione accertata in quel momento, senza che possano avere rilevanza eventuali successivi avvenimenti che modifichino la statuizione preesistente.

Cass. pen., Sez. I, 09/07/1991

PARTI IN CAUSA

Italgaswattage

FONTE

Mass. Cass. Pen., 1991, fasc.10, 82

52. Cass. pen., Sez. V, 15/12/1999, n.3285

In tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di decreto d'irreperibilità del soggetto. Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. **Eventuali notizie successive non possono avere incidenza**, "ex post", sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità.

Cass. pen., Sez. V, 15/12/1999, n.3285

PARTI IN CAUSA

Loloys

FONTE

Cass. Pen., 2001, 966

Mass. Cass. Pen., 2000

<p>53. Cass. pen., Sez. V, 19/02/1997, n.3182</p>
--

La procedura di notificazione di cui all'art. 159 c.p.p., dando luogo ad una forma di conoscenza "legale" dell'atto, deve ritenersi del tutto eccezionale, in quanto limitata al solo caso in cui risulti impossibile fare eseguire la notificazione nelle forme ordinarie previste dall'art. 157 stesso codice per essere rimasti ignoti, nonostante l'esperimento di ogni utile indagine, i luoghi di abitazione, di lavoro, di dimora e di recapito dell'imputato. Ne consegue che il giudice deve fare ricorso a tale eccezionale forma di procedura solo a seguito dell'accertamento rigoroso dell'impossibilità di rintracciare l'imputato, mediante ricerche appositamente delegate anche agli organi di polizia giudiziaria. Alla rilevata eccezionalità della forma di notificazione di un atto con il rito degli irreperibili consegue che il procedimento che conduce al decreto di irreperibilità **deve svolgersi in un ragionevole contesto temporale**, sicchè non può ritenersi consentito che detto decreto segua a distanza di anni l'esito negativo delle ricerche disposte: sorregge sul piano logico tale conclusione il principio della temporaneità dell'efficacia del decreto di irreperibilità quale si ricava dalla disposizione di cui all'art. 160 c.p.p. (Nella specie la S.C. ha osservato che, essendo passati quasi due anni tra l'esito negativo delle disposte ricerche e l'emissione del decreto di irreperibilità, non può ritenersi validamente accertata l'impossibilità di rintracciare l'imputato nei luoghi previsti dall'art. 157 c.p.p., rendendosi necessarie nuove ed ulteriori ricerche che, tra l'altro, avrebbero dato esito positivo, risultando dal certificato anagrafico il luogo in cui l'imputato abitava).

Cass. pen., Sez. V, 19/02/1997, n.3182

PARTI IN CAUSA

Crocco

FONTE

Cass. Pen., 1998, 1428

Giust. Pen., 1998, III, 254

CPP art. 160. Efficacia del decreto di irreperibilità.

160. Efficacia del decreto di irreperibilità.

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.
2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate. La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 dicembre 1998, n. 399 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 Cost.

CPP art. 161. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

161. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate. L'art. 2, comma 2, D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, poi soppresso dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 60, aveva aggiunto al presente articolo il comma 4-bis che qui si riporta: «4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.»

CPP art. 162. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.

162. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.

1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova ⁽¹⁾.

3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

⁽¹⁾ Le originarie parole «del pretore» sono state sostituite, con l'attuale espressione «del tribunale», dall'art. 178, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

CPP art. 163. Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto.

163. Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto.

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 157.

CPP art. 164. Durata del domicilio dichiarato o eletto.

164. Durata del domicilio dichiarato o eletto.

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2.

ART. 164 C.P.P. DURATA DEL DOMICILIO ELETTO O DICHIARATO

54. Cass. pen., Sez. VI, 08/03/1994

L'istituto della elezione di domicilio è stato introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un **recapito certo e al destinatario di assicurarsi una tempestiva e sicura ricezione di atti**. Ne consegue che l'imputato può avere un solo domicilio eletto e che ogni mutamento di elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente elezione, senza possibilità di elezione plurima, contraddittoria rispetto alla lettera e alla finalità della norma.

Cass. pen., Sez. VI, 08/03/1994

PARTI IN CAUSA

Cengarle

FONTE

Cass. Pen., 1995, 3464

Mass. Pen. Cass., 1994, fasc.12, 60
Cass. Pen., 1995, 1982

55. Cass. pen., Sez. II, 02/06/1992

In tema di notificazione, l'elezione di domicilio che l'imputato può fare non investe con atto di imperio il prescelto, determinando in capo a costui l'obbligo indeclinabile di ricevere gli atti destinati all'imputato, ma è fondato su un **rapporto fiduciario** e sull'assenso del prescelto ad assumere e svolgere un ruolo di domiciliatario per le notificazioni; di modo che, se questi abbia comunicato formalmente di non accettare la scelta a domiciliatario o, comunque, di non poterlo essere, tale comunicazione, dimostrando che detto rapporto non sussiste, fa venir meno il presupposto della presunzione della conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario e, di conseguenza, determina la inidoneità della elezione di domicilio a conseguire gli effetti ad essa collegati dalla legge (nella fattispecie, la suprema corte ha ritenuto evidente la mancata accettazione della elezione di domicilio da parte del legale, il quale aveva fatto rilevare che l'imputato non era mai stato domiciliato presso il suo studio essendo detenuto per altro presso una casa circondariale).

Cass. pen., Sez. II, 02/06/1992

PARTI IN CAUSA

Rotondo

Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.10, 119

56. Cass. pen., Sez. III, 29/10/1996, n.10309

L'elezione di domicilio si distingue dalla dichiarazione di domicilio, perchè, mentre in quest'ultimo caso è indicato soltanto il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel primo viene specificata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale va eseguita la notificazione. L'elezione, quindi, richiede l'esistenza di un rapporto fiduciario tra l'imputato ed il domiciliatario medesimo, il quale è officiato alla ricezione degli atti. Ne deriva che la semplice indicazione di un luogo, ove gli atti predetti possono essere notificati, non determina alcuna elezione di domicilio.

Cass. pen., Sez. III, 29/10/1996, n.10309

PARTI IN CAUSA

Sarnataro

FONTE

Cass. Pen., 1997, 3103

57. Cass. pen., Sez. IV, 29/11/2000, n.9793

In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perchè, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto, fondato su un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, deve essere indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione va eseguita, con la conseguenza che, indipendentemente dalla parola usata, l'elezione di domicilio è tale solo ove sia indicato il nome della persona presso cui la notificazione va eseguita, avendo altrimenti mera natura di dichiarazione.

Cass. pen., Sez. IV, 29/11/2000, n.9793

PARTI IN CAUSA

Musto

FONTE

Cass. Pen., 2002, 2157

CED Cassazione, 2001

58. Cass. pen., Sez. I, 05/12/1994

In materia di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue da quello semplicemente dichiarato, perchè, mentre, in quest'ultimo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati all'imputato, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona presso la quale la notificazione deve essere eseguita e presuppone, pertanto, la necessaria esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario ed imputato - in virtù del quale, il primo si impegna a riceversi gli atti riguardanti il secondo - che rende più certo che l'atto perverrà al destinatario dello stesso. Da tanto discende inequivocabilmente **la prevalenza, in ogni caso, dell'elezione di domicilio, rispetto a successive semplici "dichiarazioni" di domicilio rese dall'imputato.**

Cass. pen., Sez. I, 05/12/1994

PARTI IN CAUSA

Semeraro

FONTE

Cass. Pen., 1996, 2317

59. Cass. pen., Sez. I, 15/05/1996, n.5972

In tema di notificazione, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore conserva la sua validità, in difetto di revoca, pur dopo la **nomina di difensore diverso dal precedente difensore** domiciliatario. (Nella fattispecie la S.C., in applicazione del principio enunciato in massima, ha annullato la sentenza d'appello perchè la notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado era stata eseguita non al domicilio eletto presso lo studio dei precedenti difensori, bensì a mani del difensore successivamente nominato; ed ha altresì precisato che la nullità della notificazione stessa non poteva ritenersi sanata in conseguenza dell'avvenuta spedizione, all'udienza, di certificato medico con contestuale richiesta di rinvio, essendo in tali casi unico mezzo di sanatoria, ex art. 184 comma 1 c.p.p., la comparizione o la rinuncia a comparire dell'interessato).

Cass. pen., Sez. I, 15/05/1996, n.5972

PARTI IN CAUSA

Salerno

Cass. Pen., 1997, 3105

CED Cassazione, 1996

60. Cass. pen., Sez. I, 15/12/1995, n.4870

L'elezione di domicilio prescinde dalla situazione di fatto, cioè dal rapporto reale tra l'imputato e un determinato luogo, e **ha natura negoziale** e valore costitutivo, in quanto consiste nella manifestazione di volontà di designare un luogo diverso da quello dell'abitazione effettiva e una persona fiduciarmente scelta ai fini della notificazione degli atti processuali. Tale elezione di domicilio, pur se efficace soltanto per il procedimento nel quale è stata fatta, si estende, tuttavia ad ogni stato e grado del medesimo, finchè non intervenga una revoca espressa ovvero una nuova elezione di domicilio che implicitamente revochi la precedente. Ne consegue che l'indicazione, nella dichiarazione di appello, della propria casa di abitazione senza alcun'altra particolare specificazione, ancorchè espressa come elezione di domicilio, non produce l'effetto di revocare l'elezione precedentemente effettuata, perchè costituisce una semplice dichiarazione di domicilio che determina soltanto una più precisa identificazione dell'imputato, non una manifestazione di volontà da cui possa desumersi l'intendimento che gli atti riferentisi al dichiarante siano notificati al nuovo domicilio.

Cass. pen., Sez. I, 15/12/1995, n.4870
 PARTI IN CAUSA
 Pedde e altri
 FONTE
 Cass. Pen., 1997, 2173

61. Cass. pen., Sez. V, 19/10/1999, n.1935

A norma dell'art. 161 c.p.p., la dichiarazione di domicilio ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona ed abitazione, mentre l'elezione di domicilio costituisce dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto. Ed invero nel caso di dichiarazione di domicilio, l'affermazione della persona dimorante nel luogo indicato che il destinatario non vi si trova significa che lo stesso si è trasferito, sicchè **la mancata comunicazione di tale trasferimento** rende inefficace la dichiarazione stessa, mentre da parte del dimorante comporta la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo. Ne consegue che in entrambi i casi ricorre l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 161 c.p.p. dell'impossibilità della notifica che legittima il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio.

Cass. pen., Sez. V, 19/10/1999, n.1935
 PARTI IN CAUSA
 Auriemma
 FONTE
 Cass. Pen., 2001, 2428

62. Cass. pen., 17/01/1980

L'elezione di domicilio, pur se non necessita di formule sacramentali, alla stessa stregua della mutazione e della revoca, quale negozio processuale solenne e perciò a **forma vincolata**, va effettuata con dichiarazione resa al magistrato procedente e alla di lui cancelleria (o segreteria) o a quella del pretore del luogo del nuovo domicilio eletto.

Cass. pen., 17/01/1980
 Dalla Santa
 Riv. Pen., 1980, 885

63. Cass. pen., Sez. VI, 27/11/1998, n.13682

Atteso il disposto di cui all'art. 162 c.p.p., secondo cui la dichiarazione e l'elezione di domicilio, come pure ogni loro successivo mutamento, **debbono essere comunicati dall'imputato** all'autorità procedente "con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore", deve ritenersi che, nella prima di dette ipotesi, sia onere della parte far risultare l'attestazione del deposito in cancelleria e sia quindi da considerare inefficace il mutamento effettuato con atto privo di detta attestazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una nuova elezione di domicilio effettuata nell'atto di nomina del difensore, del quale non risultava attestato l'avvenuto deposito in cancelleria).

Cass. pen., Sez. VI, 27/11/1998, n.13682
 PARTI IN CAUSA
 Craxi e altri
 Cass. Pen., 1999, 2267

Arch. Nuova Proc. Pen., 1999, 52
CED Cassazione, 2000

64. Cass. pen., Sez. IV, 07/11/2000, n.12821

Dopo che l'imputato abbia già eletto domicilio, la nuova elezione **non può essere fatta informalmente nell'atto di appello sottoscritto personalmente**, dato che la revoca della prima elezione deve essere effettuata nella forma prescritta, cioè con **dichiarazione raccolta** a verbale dal cancelliere ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore (art. 162, comma 1, c.p.p.): con la conseguenza che il decreto di citazione per il giudizio di appello è ritualmente notificato nel domicilio originariamente letto.

Cass. pen., Sez. IV, 07/11/2000, n.12821

Giovannone

Guida al Diritto, 2001, 6, 124

65. Cass. pen., Sez. IV, 23/05/2000, n.7118

L'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, non surrogabile da una dichiarazione fatta dal difensore, nemmeno se in presenza dell'imputato. Ne consegue che non può essere considerata una valida elezione di domicilio la menzione di essa contenuta nell'atto di appello redatto dal difensore.

Cass. pen., Sez. IV, 23/05/2000, n.7118

Bibolotti

Cass. Pen., 2001, 2146

Mass. Cass. Pen., 2000

Cass. Pen., 2001, 1066

66. Cass. pen., Sez. V, 22/11/2001, n.6978

La dichiarazione di domicilio, contenuta nell'atto di appello, cui sia allegata apposita delega al relativo deposito, con sottoscrizione autenticata dal difensore, deve essere assimilata alla dichiarazione trasmessa con lettera raccomandata, atteso che essa presenta identiche garanzie di autenticità, trattandosi di atto certamente proveniente dalla parte, che ha l'effetto di portare validamente a conoscenza dell'autorità procedente la volontà che le notificazioni vengano effettuate presso il nuovo domicilio.

Cass. pen., Sez. V, 22/11/2001, n.6978

Bandiera

CED Cassazione, 2003

67. Cass. pen., Sez. I, 24/11/1998, n.4100

Attesa la loro natura di dichiarazioni di volontà aventi valore negozial-processuale, **la dichiarazione o l'elezione di domicilio ricevute a verbale dalla polizia giudiziaria sono nulle** qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che esattamente gli atti del procedimento erano stati notificati presso il difensore, a norma dell'art.

161 comma 1 c.p.p., in quanto l'interessato, pur avendo dichiarato il proprio domicilio, si era poi rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale).

Cass. pen., Sez. I, 24/11/1998, n.4100

Tosatto

Cass. Pen., 2000, 1746

68. Cass. pen., Sez. IV, 06/04/2000, n.5850

La notifica del decreto di citazione nei confronti di un soggetto sottoposto allo speciale programma di protezione di cui alla l. 15 marzo 1991, n. 82 è regolarmente effettuata presso il **servizio centrale di protezione**, dal momento che ai sensi del comma 3 dell'art. 12 di detta legge, aggiunto dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, l'interessato all'atto della sottoscrizione del programma elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede il predetto servizio.

Cass. pen., Sez. IV, 06/04/2000, n.5850

Marotta

Cass. Pen., 2001, 3117

Cass. Pen., 2001, 1503

69. Cass. pen., Sez. V, 09/06/2000, n.3330

L'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. (Nella fattispecie, l'elezione di domicilio era avvenuta nell'ambito di un procedimento per ricettazione, per il quale l'imputato era stato tratto in arresto e poi scarcerato; da detto procedimento aveva tratto origine altro, separato procedimento per il reato di falsa dichiarazione, a pubblico ufficiale sulla identità personale e, con riferimento a tale secondo procedimento, il giudice di merito aveva disposto notificarsi decreto di citazione a giudizio ed estratto contumaciale della sentenza di primo grado al domicilio eletto nel primo procedimento. La S.C., in applicazione del principio sopra enunciato, ha annullato l'ordinanza del giudice di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'imputato, il quale aveva eccepito la nullità della notificazione della sentenza contumaciale di primo grado).

Cass. pen., Sez. V, 09/06/2000, n.3330

Raffione Ortega Cass. Pen., 2001, 3116 CED Cassazione, 2000

GIURISPRUDENZA CORRELATA vedi Cass. pen. Sez. I, 23/06/2004, 31589

70. Cass. pen., Sez. V, 27/10/1999, n.5198

La nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi diversi, e **la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra**: trattasi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversa. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa), senza una espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta.

Cass. pen., Sez. V, 27/10/1999, n.5198

Cattro

Cass. Pen., 2000, 3367
 Giust. Pen., 2000, III, 665
 Riv. cancellerie, 2000, 279
 CED Cassazione, 2000

71. Cass. pen., Sez. III, 26/04/2001, n.21593

La notificazione eseguita al difensore di fiducia presso il quale l' imputato ha eletto domicilio è valida anche se effettuata presso studio diverso da quello indicato nella elezione, atteso che l' elezione di domicilio si fonda su un rapporto fiduciario tra il soggetto processuale che se ne avvale ed il soggetto domiciliatario, in virtù del quale quest'ultimo sostituisce, agli effetti della conoscenza degli atti processuali, il primo, essendo tenuto, in virtù del rapporto interno, a comunicare al medesimo il contenuto degli atti presso di lui notificati, e che in tal caso prevale l' elemento personale rispetto a quello topografico, che connota la semplice dichiarazione della propria residenza o domicilio da parte dell' imputato.

Cass. pen., Sez. III, 26/04/2001, n.21593
 Della Chiesa
 Cass. Pen., 2002, 3177
 CED Cassazione, 2001

72. Cass. pen., Sez. I, 08/05/2000, n.6675

In tema di notificazioni, vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita **a mani proprie** dell'imputato, ancorchè in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

Cass. pen., Sez. I, 08/05/2000, n.6675
 Patanè
 Cass. Pen., 2001, 965

73. Cass. pen., Sez. V, 08/10/1993

Anche in caso di elezione di domicilio, ex art. 161 c.p.p., la notificazione eseguita personalmente all'imputato, mediante consegna di copia, può essere operata in qualsiasi luogo, così come, particolarmente - nella specie - nel luogo di sua residenza, sicchè **il rifiuto di riceverla non ha rilevanza alcuna e la notificazione si ha per eseguita.**

Cass. pen., Sez. V, 08/10/1993
 Bettiga
 Cass. Pen., 1994, 2181
 Mass. Pen. Cass., 1993, fasc.7, 27

74. Cass. pen., Sez. I, 22/12/1997, n.1988

In tema di notificazioni, la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anzichè al domicilio eletto, al domicilio reale, **ma non a mani proprie dell'imputato**, realizza una **nullità assoluta** che, concernendo la "vocatio in iudicium" e, quindi, la rituale costituzione del rapporto

giuridico processuale, è rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del processo, sorgendo la preclusione soltanto con la formazione del giudicato.

Cass. pen., Sez. I, 22/12/1997, n.1988

Nikolic e altri

Cass. Pen., 1999, 1890

75. Cass. pen., Sez. V, 29/11/1999, n.5725

E' valida la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado effettuata mediante consegna ad una **collaboratrice di studio di un avvocato domiciliatario**, diverso dal difensore di fiducia, atteso che non sussiste un obbligo di elezione di domicilio esclusivamente presso quest'ultimo, mentre non rileva che l'avvocato domiciliatario non abbia prestato il proprio consenso, il quale non è richiesto (ed è, comunque, implicito nell'accettazione della notificazione), nè che la consegna sia avvenuta a mani della collaboratrice, trattandosi di persona legittimata a riceverla ai sensi dell'art. 157 c.p.p.

Cass. pen., Sez. V, 29/11/1999, n.5725

Quattrone

Cass. Pen., 2001, 1295

76. Cass. pen., Sez. VI, 21/04/1994

Nell'ipotesi in cui dopo la prima notificazione, essendo stata **omessa la dichiarazione o l'elezione di domicilio**, nonchè l'avvertimento prescritto dall'art. 161 comma 2 c.p.p., manca un domicilio "dichiarato, eletto o determinato", le successive notificazioni vanno compiute ai sensi dell'art. 157 dello stesso codice, che è norma generale, applicabile ove non derogata da una norma speciale. (Nella fattispecie, essendo stati omessi una rituale dichiarazione o elezione di domicilio, nonchè l'avvertimento di cui all'art. 161 comma 2, la Corte ha ritenuto esattamente effettuata la notificazione alla persona imputata, a norma dell'art. 157 c.p.p., nel luogo dove essa risultava risiedere secondo una sua espressa dichiarazione in atti ed era andata a buon fine una precedente notificazione effettuata a mani proprie, senza che successivamente l'ufficiale giudiziario avesse accertato che la detta persona in quel luogo non avesse più nè l'abitazione, nè la dimora, nè il lavoro abituale e senza che da parte del soggetto interessato fosse stata fornita la prova del contrario).

Cass. pen., Sez. VI, 21/04/1994

Arnetta

Cass. Pen., 1996, 2318

77. Cass. pen., Sez. VI, 11/11/1998, n.5111

Dopo che l'imputato abbia già eletto domicilio, la nuova elezione non può essere fatta informalmente nell'atto di appello sottoscritto personalmente, dato che **la revoca della prima elezione deve essere effettuata nella forma prescritta**, cioè con dichiarazione raccolta a verbale dal cancelliere ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore (art. 162 comma 1 c.p.p.), con la conseguenza che il decreto di citazione per il giudizio d'appello è ritualmente notificato nel domicilio originariamente eletto.

Cass. pen., Sez. VI, 11/11/1998, n.5111

De Bartoli

Cass. Pen., 2000, 3367 Gazzetta Giuridica, 1999, 22, 105

78. Cass. pen., Sez. I, 05/11/2004, n.2244

L'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia conserva la sua validità anche in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore, sia stato o non quest'ultima resa nota all'imputato, al quale pertanto è legittimamente notificato l'estratto contumaciale di sentenza presso lo studio del difensore, in assenza di sua espressa revoca dell'elezione di domicilio. (Fattispecie relativa a provvedimento di diniego di restituzione in termini).

Cass. pen., Sez. I, 05/11/2004, n.2244

Mosele

CED Cassazione, 2005

Arch. Nuova Proc. Pen., 2006, 1, 114

79. Cass. pen., Sez. IV, 15/10/2003, n.46037

In tema di notificazione, poiché l'elezione di domicilio consiste in una scelta negoziale (e, dunque, in una manifestazione di volontà), mentre la dichiarazione è atto meramente ricognitivo del domicilio reale, la prima, in mancanza di sua espressa revoca, prevale sulla seconda, anche se quest'ultima è posteriore. Invero, con la elezione, non si indica solo il luogo nel quale eseguire le notifiche, ma anche la persona presso la quale le stesse devono essere effettuate, in forza di un rapporto fiduciario con il domiciliatario, cui egli si affida per la ricezione e la tempestiva comunicazione degli atti notificatigli.

Cass. pen., Sez. IV, 15/10/2003, n.46037

D'Ingiullo

Riv. Pen., 2004, 1259

Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 111

80. Cass. pen., Sez. V, 26/06/1996, n.7722

L'elezione di domicilio dell'imputato, quale atto negoziale, conserva il suo valore finchè non venga espressamente revocata nella forma prescritta, con la conseguenza che **la notificazione che risulti impossibile presso il detto domicilio non va effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p.**, ma ai sensi dell'art. 161 comma 4, c.p.p., ossia mediante consegna al difensore.

Cass. pen., Sez. V, 26/06/1996, n.7722

De Barre

Giur. It., 1997, II, 476

81. Cass. pen., Sez. IV, 09/05/2000, n.2778

La regola stabilita nel comma 4 dell'art. 161 c.p.p., secondo cui, **divenuta impossibile la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto, la stessa dev'essere eseguita mediante consegna al difensore**, può e deve trovare un temperamento nel caso in cui si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario si è trasferito e presso il quale, quindi, va disposta una nuova notificazione. (Nella specie, tale luogo risultava, - trattandosi di notifica effettuata a mezzo del servizio postale - da un'annotazione apposta sul retro della busta dall'ufficiale postale).

Cass. pen., Sez. IV, 09/05/2000, n.2778

Pizzinato

Arch. Nuova Proc. Pen., 2000, 409

82. Cass. pen., Sez. IV, 06/07/2000, n.3983

Il nuovo codice di procedura penale, innovando rispetto al precedente ed ispirandosi all'esigenza di assicurare la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni, indicate nell'art. 97, comma 4, c.p.p., (che, di per sè, non comportano la dispensa dell'uno o la revoca per l'altro), il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere il suo ruolo. Ne consegue che **unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio**, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato. (Fattispecie in cui è stato ritenuta corretta la notifica effettuata al difensore di ufficio primieramente nominato).

Cass. pen., Sez. IV, 06/07/2000, n.3983

Ben Ateur

CED Cassazione, 2000

GIURISPRUDENZA CORRELATA

Conformi

Cass. pen. Sez. II, 13/11/2003

CPP art. 165. Notificazioni all'imputato latitante o evaso.

165. Notificazioni all'imputato latitante o evaso.

1. Le notificazioni all'imputato latitante [c.p.p. 296] o evaso [c.p. 385] sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.
3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

ART. 165 C.P.P. NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO LATITANTE O EVASO

83. Cass. pen., Sez. V, 27/10/1998, n.2483

Le notifiche all'imputato latitante, una volta dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli art. 295 e 296 c.p.p., **debbono essere effettuate** nelle forme prescritte dall'art. 165 c.p.p., **mediante consegna di copia al difensore** e ciò in ogni fase e grado del processo in cui è stata dichiarata la latitanza fino a quando non ne sia processualmente accertata la cessazione, senza che a tal fine abbia rilievo la distinzione tra procedimento incidentale e giudizio di merito. Ne consegue che ad ogni passaggio di fase o grado del giudizio non debbono essere svolte nuove ricerche del latitante.

Cass. pen., Sez. V, 27/10/1998, n.2483

PARTI IN CAUSA

Vista

Cass. Pen., 2000, 2059

Gazzetta Giuridica, 1999, 22, 105

Giust. Pen., 2000, III, 124

CPP art. 166. Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente.

166. Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente.

1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

ART. 166 C.P.P. NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO INTERDETTO O INFERMO DI MENTE

84. Cass. pen., Sez. I, 24/04/2001, n.25909

In virtù del disposto di cui all'art. 166 c.p.p. - per il quale le notificazioni all'imputato interdetto **devono eseguirsi sia presso il tutore che direttamente nei confronti dell'interessato** - l'omissione, anche di uno solo, dei due adempimenti previsti dà luogo alla nullità di ordine assoluto ed insanabile ex art. 178, lett. c), e 179 c.p.p., nè, al riguardo, rileva l'apprezzamento discrezionale circa l'attualità o l'evidenza dello "status" di interdetto del soggetto in quanto la revoca dell'interdizione - cessata la causa che l'ha determinata - è subordinata all'esito dell'apposita procedura disciplinata dall'art. 429 c.c., e produce i suoi effetti solo con il passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Cass. pen., Sez. I, 24/04/2001, n.25909

Dondero

Riv. cancellerie, 2001, 638

CED Cassazione, 2001

Cass. Pen., 2002, 2161

GIURISPRUDENZA CORRELATA

Conformi

Cass. pen. Sez. V, 13/04/2004, 22823

85. Cass. pen., Sez. V, 13/04/2004, n.22823

In tema di notificazioni all'imputato interdetto, l'omissione anche di uno solo degli adempimenti previsti dall'art. 166 c.p.p. - per il quale dette notificazioni devono eseguirsi sia presso il tutore che nei confronti dell'interessato - determina, ove l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile, **una nullità assoluta**, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie si trattava di omessa notifica al tutore del decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al giudice delle misure di prevenzione).

Cass. pen., Sez. V, 13/04/2004, n.22823

Perreca e altri

Riv. Pen., 2005, 1015

CED Cassazione, 2004

Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 612

GIURISPRUDENZA CORRELATA

Conformi

Cass. pen. Sez. I, 25/02/2000, 1380

Cass. pen. Sez. I, 24/04/2001, 25909

CPP art. 167. Notificazioni ad altri soggetti.

167. Notificazioni ad altri soggetti.

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.

CPP art. 168. Relazione di notificazione.

168. Relazione di notificazione.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.

2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

ART. 168 C.P.P. RELATA DI NOTIFICAZIONE

86. Cass. pen., Sez. V, 22/05/1998, n.3215

Poichè l'art. 168 c.p.p. non ha riprodotto la previsione, contenuta nel comma 2 dell'art. 176 del codice abrogato, secondo cui la relazione di notifica "fa fede sino ad impugnazione di falso per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza", nè ha confermato l'istituto dell'incidente di falso, **in virtù dell'attuale disciplina il giudice può liberamente valutare** la falsità di un elemento documentato nella relazione ed ogni interessato può fornire la prova contraria delle risultanze della relazione stessa. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che detta prova contraria - il cui onere grava sull'interessato - deve essere fornita in modo preciso e rigoroso).

Cass. pen., Sez. V, 22/05/1998, n.3215

Tonini

Cass. Pen., 1999, 2270

Giust. Pen., 1999, III, 441

87. Cass. pen., Sez. V, 10/10/1997, n.11714

In materia di **falso documentale**, ai fini della configurabilità del reato con riferimento ad un atto viziato per mancanza di un requisito, deve distinguersi la nullità dell'atto, che si assume falso, dalla sua inesistenza. Quest'ultima, impedendo qualsiasi riconoscibilità dell'atto, impedisce anche la sussistenza del falso documentale, mentre la nullità o annullabilità, per carenza di un requisito, non esclude l'affidamento, sia pure provvisorio, della pubblica fede. La norma penale, infatti, tutela il documento non per la sua validità intrinseca, ma per la sua funzione attestativa: ne consegue che è falsa la relazione di notifica al destinatario di un atto, in realtà consegnato ad un terzo, ancorchè priva di data.

Cass. pen., Sez. V, 10/10/1997, n.11714

Lipizer

Cass. Pen., 1998, 3256
Giust. Pen., 1998, II, 434

88. Cass. pen., Sez. V, 19/09/2000

In tema di notificazione di atti processuali, lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato **si presume sino a prova contraria**. Pertanto, quando la consegna della copia viene effettuata ad un familiare, che dichiari il rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto, l'interessato - che intenda dedurre la nullità della notifica, negando tale rapporto - deve fornire rigorosa dimostrazione della diversa realtà da lui prospettata. (Fattispecie in cui, a fronte della notifica a persona qualificata, nella realtà, come "cognata e convivente", il ricorrente si è limitato genericamente a negare la circostanza. La Cassazione ha osservato in proposito che è ben probabile che un familiare, pur avendo propria abitazione, si trasferisca momentaneamente a casa del notificando, determinando, in tal modo, uno stato, sia pure temporaneo, di convivenza, su cui la legge fonda la presunzione che l'atto perverrà al destinatario).

Cass. pen., Sez. V, 19/09/2000

Ridella e altri

Cass. Pen., 2001, 3115

CED Cassazione, 2000

89. Cass. pen., Sez. VI, 12/11/1993

In tema di notificazioni in materia penale, nessuna disposizione di legge vieta l'uso, da parte dell'ufficiale giudiziario, di un **modello prestampato per la notifica** e pertanto anche le relazioni redatte con tale mezzo sono assistite dalla fede privilegiata attribuita alle certificazioni dell'ufficiale giudiziario relativamente all'attività svolta per le notificazioni.

Cass. pen., Sez. VI, 12/11/1993

Monni

Cass. Pen., 1995, 1313

90. Cass. pen., Sez. II, 04/08/1994

In tema di notifica, non è ravvisabile alcuna irregolarità qualora **nella relata l'ufficiale giudiziario non specifichi il luogo** nel quale è acceduto, dovendo ritenersi essere quello evidenziato nella intestazione dell'atto.

Cass. pen., Sez. II, 04/08/1994

Marrone

Cass. Pen., 1995, 3465

Mass. Cass. Pen., 1994, fasc.11, 104

91. Cass. pen., Sez. V, 23/04/1992

Ancorché la **mancanza di data nella relazione** di notifica non costituisca, secondo l'elencazione fatta dall'art. 171 c.p.p. causa di nullità della notifica stessa, tuttavia, nel caso di notificazione di un decreto penale di condanna all'imputato la previsione dell'art. 168 stesso codice relativa alla necessità che sia indicata la data di consegna della copia anche nella relazione apposta sulla copia medesima (relazione le cui attestazioni prevalgono in caso di divergenza, su quelle di cui al 2°

comma del predetto art. 168) deve ritenersi prescritta a pena di nullità, rientrando nell'ambito della previsione dell'art. 178, 1° comma, lett. c) c.p.p., in quanto relativa alla determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine per proporre opposizione.

Cass. pen., Sez. V, 23/04/1992

Russo

Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.8, 76

92. Cass. pen., Sez. III, 27/04/1994

Nel caso in cui sulla copia consegnata all'imputato appaia dubbia l'identificazione della data di notificazione che fa decorrere il termine per opporsi al decreto penale di condanna - nella specie la data, scritta a mano, era leggibile come 17 febbraio 1993 o come 19 febbraio 1993 - quest'ultima, in base al principio "**in dubio pro reo**", deve assumersi come data della notificazione e, qualora sia diversa da quella della notificazione risultante dall'originale (11 febbraio 1993), deve applicarsi la disposizione del comma 2 dell'art. 168 c.p.p., secondo cui "quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun intervallo le attestazioni contenute nella copia notificata". (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza che dichiarava inammissibile l'opposizione perchè proposta oltre il termine prescritto).

Cass. pen., Sez. III, 27/04/1994

La Torre

Cass. Pen., 1996, 2699

93. Cass. pen., Sez. V, 22/05/1998, n.3215

In tema di notificazioni in materia penale, l'omissione della indicazione, nella relazione di notifica, delle ricerche effettuate dall'ufficiale incaricato, così come la stessa omissione delle ricerche, non dà luogo ad alcuna nullità della notifica a norma dell'art. 171 c.p.p.

Cass. pen., Sez. V, 22/05/1998, n.3215

Tonini

Cass. Pen., 1999, 2270

94. Cass. pen., Sez. feriale, 01/09/1992

La relazione di mancata notificazione dell'avviso di fissazione del compimento di un atto processuale urgente (quale la convalida dell'arresto in flagranza o del fermo e l'interrogatorio dell'indagato arrestato) al difensore di fiducia, anche quando tale attività sia affidata alla **polizia giudiziaria**, deve riportare gli elementi essenziali previsti dall'art. 168 c.p.p., con riferimento, in particolare, all'attività svolta per ricercare il destinatario da notificare; **tali informative debbono essere portate a conoscenza dell'autorità richiedente anche quando la relazione sulla mancata notificazione sia fatta pervenire a mezzo fonogramma, o altro mezzo di comunicazione celere**, onde consentire le valutazioni del caso in relazione alla necessità o opportunità di rinnovo della notificazione o di nomina di difensore d'ufficio (fattispecie in cui l'organo di polizia giudiziaria, incaricato di notificare il difensore di fiducia della data e del luogo dell'udienza di convalida del fermo, aveva fatto sapere, a mezzo fonogramma, di non aver avvisato il difensore, senza alcuna esplicitazione circa l'attività svolta per ricercare il notiziando e le ragioni della mancata notificazione; la corte ha ritenuto non compiuta la notifica con le conseguenze del caso a riguardo della nullità degli atti compiuti nell'assenza del difensore di fiducia).

Cass. pen., Sez. feriale, 01/09/1992

Imbardelli

Cass. Pen., 1993, 643

95. Cass. pen., Sez. V, 27/04/1992

La mancanza, nella copia dell'atto notificato ex art. 157 comma 8 c.p.p. e destinata all'interessato, dell'attestazione - da parte dell'ufficiale giudiziario - dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito dell'atto è effetto normale della regolamentazione procedimentale, data dalla norma, posto che l'affissione dell'avviso del deposito, essendo attività successiva a questo, non può esser data come avvenuta nell'atto che è oggetto del deposito. Poichè la comunicazione, da dare all'interessato, con lettera raccomandata, dell'avvenuto deposito, riguarda solo questo e non pure l'eseguita affissione dell'avviso, discende che non è previsto dalla legge alcun modo per inserire, negli atti che - attraverso il deposito o la raccomandata - sono destinati a pervenire all'imputato, la notizia al medesimo dell'avvenuta affissione dell'avviso, la cui mancanza - quindi - non può esser considerata, nell'ottica del disposto dell'art. 168 comma 2, determinante la nullità prevista dall'art. 171 lett. f).

Cass. pen., Sez. V, 27/04/1992

Carinci

Cass. Pen., 1994, 356

Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 1, 5

CPP art. 169. Notificazioni all'imputato all'estero.

169. Notificazioni all'imputato all'estero.

1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso [c.p.p. 369] nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato [c.p.p. 161]. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'art. 159 ⁽¹⁾.

3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.

4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-7 maggio 1993, n. 225 (Gazz. uff. 12 maggio 1993, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli articoli 169, primo comma, 459, 460 e 461 c.p.p., in riferimento all'art. 24 Cost.

CPP art. 170. Notificazioni col mezzo della posta.

170. Notificazioni col mezzo della posta. ⁽¹⁾

1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

2. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Vedi la L. 20 novembre 1982, n. 890, in tema di notificazioni degli atti a mezzo posta e delle comunicazioni a mezzo posta connessi alle notificazioni di atti giudiziari.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-13 maggio 1991, n. 211 (Gazz. Uff. 22 maggio 1991, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 c.p.p., in relazione all'art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost.

ART. 170 C.P.P. NOTIFICAZIONI COL MEZZO DELLA POSTA

96. Corte cost., 23/09/1998, n.346

E' costituzionalmente illegittimo l'**art. 8 commi 2 e 3 della l. 20 novembre 1982, n. 890** (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari): quanto al comma 2, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento; quanto al comma 3, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro, da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale (la Corte ha osservato che, se rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalità è rappresentato dal diritto di difesa del notificatario, per cui deve escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime).

Corte cost., 23/09/1998, n.346

Brucia Baldassarre C. Comune di Lucca e altri

Cass. Pen., 1999, 1705, nota di PIZIALI

Arch. Nuova Proc. Pen., 1998, 784, nota di POTETTI

Giur. It., 1999, 1568, nota di BALENA

Lavoro nella Giur., 1999, 137, nota di TREGLIA

97. Cass. pen., Sez. I, 30/06/1998, n.3867

Prima di adottare le forme previste dall'art. 170 c.p.p. per le notificazioni con il mezzo della posta, l'ufficiale giudiziario, ove non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare il tentativo di notifica all'imputato non detenuto ai sensi dell'art. 157 stesso codice; ciò perchè la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non è in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella ordinaria, potendo sempre essere eseguita dall'organo incaricato nei modi stabiliti dalle relative norme speciali, salvi i limiti - specificamente inerenti al processo penale - della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente o dell'esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con la comunicazione dell'atto a mezzo del servizio postale.

Cass. pen., Sez. I, 30/06/1998, n.3867

Carbonaro

FONTE

Cass. Pen., 2000, 140

CED Cassazione, 1998

Giust. Pen., 1999, III, 441

98. Cass. pen., Sez. VII, 16/08/2002, n.38469

In tema di notificazioni a mezzo posta, il disposto di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 890 del 1982 - per il quale la firma del consegnatario sull'avviso di ricevimento, se trattasi di familiare, deve essere seguita dall'**indicazione di convivenza**, anche se temporanea - significa che l'adempimento richiesto è sufficiente a dare la certezza legale che il contenuto dell'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, ma non esclude che essa possa essere raggiunta altrimenti, in quanto

la certezza legale non può sovrapporsi alla certezza storica, privandola di significato quando l'atto abbia, comunque, raggiunto il suo scopo.

Cass. pen., Sez. VII, 16/08/2002, n.38469

Trocchia

Arch. Nuova Proc. Pen., 2003, 390

Arch. Giur. Circolaz., 2003, 9, 730

Riv. Pen., 2003, 669

99. Cass. pen., Sez. IV, 02/02/1996, n.4548

Per la validità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, in caso di assenza del destinatario o di altra persona idonea alla ricezione del piego raccomandato, occorre che sull'avviso di ricevimento, depositato con il piego nell'ufficio postale, risulti il compimento delle formalità alternativamente previste dall'art. 8 comma 2 della l. 20 novembre 1982, n. 890, dell'affissione alla porta d'ingresso dell'avviso al destinatario del detto deposito nell'ufficio postale o dell'immissione nella cassetta della corrispondenza, nonché l'indicazione del deposito e dei motivi che li hanno determinati. Poichè si tratta di adempimenti che non possono essere presunti, rappresentando essi condizioni o momenti essenziali del procedimento di notificazione che, per la mancata previsione di una relata di notificazione redatta dall'agente postale, non potrebbero essere documentalmente dimostrati per altra via, qualora l'avviso di ricevimento del piego raccomandato non specifichi nulla, essendo barrata unicamente la casella attinente al deposito presso l'ufficio postale del detto piego, poi restituito per compiuta giacenza, **manca del tutto la prova che il procedimento di notifica sia passato attraverso i momenti essenziali voluti dalla legge, con conseguente invalidità della notifica stessa.**

Cass. pen., Sez. IV, 02/02/1996, n.4548

Boccafogli

Cass. Pen., 1997, 3110

100. Cass. pen., Sez. V, 14/01/1999, n.2339

In tema di notifica a mezzo posta del decreto di citazione, nel caso detta notifica sia stata effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 8 l. 20 novembre 1982 n. 890 (per compiuta giacenza di dieci giorni del "piego" nell'ufficio postale quale conseguenza della assenza del destinatario o della mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone legittimate a riceverlo), poichè la suddetta disposizione di legge è stata dichiarata incostituzionale dalla competente Corte con la sentenza n. 346 del 1998, deve ritenersi realizzata una violazione del diritto di difesa con conseguente nullità della notificazione predetta. Trattandosi di nullità di ordine generale e quindi eccepibile e rilevabile di ufficio entro i termini di cui all'art. 180 c.p.p., essa produce il suo effetto in tutti quei casi in cui la sentenza della Corte costituzionale risulti essere intervenuta prima dell'esaurimento dell'iter processuale. (Nella fattispecie, la Corte di cassazione, rilevando che la declaratoria di incostituzionalità era intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione e considerato che la doglianza della nullità era stata prospettata dalla difesa dell'imputato sin dalla fase di appello, ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado).

Cass. pen., Sez. V, 14/01/1999, n.2339

Giacquinta

Cass. Pen., 2000, 139

Giust. Pen., 1999, III, 639

101. Cass. pen., Sez. III, 22/04/1999, n.8516

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 2 l. 20 novembre 1982 n. 890, deve riconoscersi, in tutti i processi non ancora conclusi alla data di detta pronuncia, la nullità delle notifiche considerate come eseguite sulla sola base della compiuta giacenza dell'atto, non potuto consegnare per assenza del destinatario e per mancanza di altre persone abilitate a riceverlo, dovendosi in tale eventualità, giusta quanto affermato nella citata sentenza della Corte costituzionale, inviare al destinatario una seconda raccomandata con avviso di ricevimento, onde informarlo del compimento delle formalità inerenti alla prima spedizione, fermo restando, peraltro, che in caso di esito infruttuoso anche di detta seconda raccomandata, persistendo il rifiuto del destinatario di ritirare il plico, la notifica potrà allora aversi per eseguita ovvero potrà compiersi presso il difensore.

Cass. pen., Sez. III, 22/04/1999, n.8516

Di Bernardo

Arch. Nuova Proc. Pen., 1999, 521

102. Cass. pen., Sez. III, 22/04/1999, n.8516
--

Non è sufficiente per la notificazione a mezzo posta del decreto di citazione per il giudizio l'immissione di avviso nella cassetta condominiale ed il compimento della giacenza per dieci giorni. Infatti prima ancora del decorso dei dieci giorni previsti per la giacenza occorre spedire una seconda lettera raccomandata, onde avvertire l'imputato del compimento delle formalità inerenti al primo avviso.

Cass. pen., Sez. III, 22/04/1999, n.8516

Di Bernardo

Cass. Pen., 2000, 1748

Arch. Nuova Proc. Pen., 1999, 521

103. Cass. pen., Sez. V, 29/04/1997, n.2100
--

In tema di **notificazione a mezzo posta**, non bisogna riferirsi, ai fini del perfezionamento della notificazione e della decorrenza dei suoi effetti, al raggiungimento della conoscenza effettiva o reale dell'atto, ma alla **conoscenza legale**, che viene realizzata con l'osservanza delle modalità esecutive prescritte in ogni forma di notificazione, incombendo all'interessato l'onere di dimostrare che il plico gli è giunto in ritardo.

Cass. pen., Sez. V, 29/04/1997, n.2100

Bartolomei

Cass. Pen., 1998, 1430

CPP art. 171. Nullità delle notificazioni.

171. Nullità delle notificazioni.

1. La notificazione è nulla ⁽¹⁾:

- a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
- b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
- c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
- d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
- e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2, 3 ⁽²⁾ e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;
- f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;
- g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
- h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

⁽¹⁾ Vedi gli artt. 177-186 c.p.p.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 7, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

ART. 171 C.P.P. NULLITA' DELLE NOTIFICAZIONI

104. Cass. pen. Sez. V, 13/12/2004, n.1760

L'omesso avviso al difensore di fiducia della udienza fissata per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo è sanzionato con la **nullità assoluta**; né a tal fine rileva la circostanza che in sede di udienza l'imputato abbia revocato la nomina del difensore di fiducia e sia stato assistito da un difensore d'ufficio, posto che detta revoca è irrilevante ai fini della sussistenza della nullità, già verificatasi anteriormente alla revoca.

Cass. pen., Sez. V, 13/12/2004, n.1760

PARTI IN CAUSA

Cerenza

FONTE

CED Cassazione, 2004

Arch. Nuova Proc. Pen., 2006, 2, 216

Riv. Pen., 2006, 5, 575

105. Cass. pen., Sez. Unite, 27/10/2004, n.119

In tema di notificazione della **citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c. p. p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte**, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c. p. p..

Cass. pen., Sez. Unite, 27/10/2004, n.119

Palumbo

Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 161

Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 748

Dir. Pen. e Processo, 2005, 6, 715, nota di MACRILLO

Guida al Diritto, 2005, 7, 73

Riv. Pen., 2005, 1260

106. Cass. pen., Sez. Unite, 27/10/2004, n.119

L'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.

Cass. pen., Sez. Unite, 27/10/2004, n.119

Palumbo

Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 161

Guida al Diritto, 2005, 7, 74

107. Cass. pen., Sez. Unite, 27/10/2004, n.119

La notificazione della citazione all'imputato effettuata presso il **domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto**, non integra necessariamente un'ipotesi di "omissione" della notificazione tale da integrare una nullità assoluta e insanabile ex articolo 179 del c.p.p., ma dà luogo, di regola, a una nullità di ordine generale a norma dell'articolo 178, lettera c), del c.p.p., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'articolo 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'articolo 183 e alle regole di deducibilità di cui all'articolo 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'articolo 180 del c.p.p., sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta e insanabile di cui all'articolo 179, comma 1, del c.p.p., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo.

Cass. pen., Sez. Unite, 27/10/2004, n.119

Palumbo

Guida al Diritto, 2005, 7, 73

108. Cass. pen., Sez. I, 08/05/2000, n.6675

In tema di notificazioni, vale il principio di carattere generale, secondo cui **la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato**, ancorchè in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

Cass. pen., Sez. I, 08/05/2000, n.6675

Patanè

Cass. Pen., 2001, 965

109. Cass. pen., Sez. I, 07/07/1994

E' legittima la notifica all'imputato che venga eseguita mediante consegna a persona qualificatasi come **convivente, a nulla rilevando lo stato di temporanea detenzione dell'imputato stesso**, in considerazione della dichiarata convivenza nonostante la temporanea detenzione e del fatto che un legame preesistente non si interrompe per una provvisoria assenza ed è, anzi, tale da consentire all'imputato la conoscenza dell'atto notificato (nella specie decreto di citazione).

Cass. pen., Sez. I, 07/07/1994

Manzari

Cass. Pen., 1996, 1242

110. Cass. pen., Sez. IV, 02/02/1999, n.2451

Qualora nella relazione di notificazione del decreto di citazione a giudizio di un imputato, **che risulti celibe, si attesti la consegna alla moglie convivente**, la mancata compiuta indicazione delle generalità del consegnatario preclude la sua identificazione, risolvendosi in tutto nella **nullità prevista dall'art. 171 lett. d) c.p.p.**, da cui deriva l'omessa citazione in giudizio dell'imputato e la conseguente nullità sanzionata dall'art. 179 comma 1 c.p.p.

Cass. pen., Sez. IV, 02/02/1999, n.2451

Mascolo

Cass. Pen., 2000, 2060

111. Cass. pen., Sez. V, 24/01/2001, n.8575

E' nulla la prima notificazione all'imputato non detenuto allorchè effettuata alla **moglie separata, non convivente, e presso la abitazione di costei**, non corrispondente a quella dell'imputato. (Nella specie, la Corte ha escluso che la dichiarazione della donna, che si era detta disposta a far pervenire l'atto all'imputato, potesse consentire di ritenere la presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario).

Cass. pen., Sez. V, 24/01/2001, n.8575

Violi

Cass. Pen., 2002, 2163

CED Cassazione, 2001

112. Cass. pen., Sez. V, 27/04/1992

La mancanza, nella copia dell'atto notificato ex art. 157 comma 8 c.p.p. e destinata all'interessato, dell'attestazione - da parte dell'ufficiale giudiziario - dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito dell'atto è effetto normale della regolamentazione procedimentale, data dalla norma, posto che l'affissione dell'avviso del deposito, essendo attività successiva a questo, non può esser data come avvenuta nell'atto che è oggetto del deposito. Poichè la comunicazione, da dare all'interessato, con lettera raccomandata, dell'avvenuto deposito, riguarda solo questo e non pure l'eseguita affissione dell'avviso, discende che non è previsto dalla legge alcun modo per inserire, negli atti che - attraverso il deposito o la raccomandata - sono destinati a pervenire all'imputato, la notizia al medesimo dell'avvenuta affissione dell'avviso, la cui mancanza - quindi - non può esser considerata, nell'ottica del disposto dell'art. 168 comma 2, determinante la nullità prevista dall'art. 171 lett. f).

Cass. pen., Sez. V, 27/04/1992
 Carinci
 Cass. Pen., 1994, 356
 Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 1, 5

113. Cass. pen., Sez. VI, 20/05/1992

In tema di notificazioni, l'elezione di domicilio esclude qualsiasi altra indicazione informale, sia pure di domicilio effettivo, e vincola in maniera assoluta le modalità di notificazione, che deve essere, quindi, effettuata al domicilio eletto; la notificazione all'imputato **eseguita al domicilio reale e non a mani proprie non può avere valore sostitutivo**, non essendo assistita dalla presunzione di conoscenza, sicché è affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 185, n. 3, c.p.p.

Cass. pen., Sez. VI, 20/05/1992
 Dragone
 Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.11, 30

114. Cass. pen., Sez. I, 05/12/2002, n.1377

In tema di notificazione **all'imputato all'estero**, non costituisce nullità, in quanto non contemplata dall'art. 171 c.p.p. tra quelle attinenti alle notificazioni, la notifica dell'invito di cui all'art. 169 c.p.p. redatto solo nella lingua dell'imputato straniero.

Cass. pen., Sez. I, 05/12/2002, n.1377
 Jelisic
 Arch. Nuova Proc. Pen., 2003, 391
 Arch. Giur. Circolaz., 2003, 9, 730
 Riv. Pen., 2003, 669

115. Cass. pen., Sez. VI, 12/11/1993

Contrariamente a quanto previsto per le notificazioni all'imputato, per le **notificazioni degli avvisi al difensore** le attestazioni contenute sulla relata possono essere integrate dall'intero contesto del documento da notificare; ciò vale a maggior ragione nell'ipotesi di notifica negativa, in cui non è ipotizzabile una situazione di incertezza assoluta del destinatario, che dà luogo alla nullità di cui all'art. 171 c.p.p., poichè non vi è destinatario.

Cass. pen., Sez. VI, 12/11/1993
 Monni
 Cass. Pen., 1995, 1313

116. Cass. pen., Sez. I, 12/07/1993

Mentre l'art. 148 comma 3 c.p.p. dispone che gli atti siano notificati "per intero", la sanzione di nullità è, poi, comminata dal successivo art. 171 lett. a) solo per il caso in cui l'atto sia **notificato "in modo incompleto"** (e fuori dei casi in cui è consentita la notifica per estratto). Ne consegue - stante la non piena corrispondenza delle due norme - che deve considerarsi atto completo, e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non "intero", contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa.

Cass. pen., Sez. I, 12/07/1993
Gritti
Cass. Pen., 1994, 2504
Mass. Pen. Cass., 1993, fasc.11, 73

117. Cass. pen., Sez. VI, 29/03/2000, n.5276

In tema di notificazioni, qualora la copia di un atto notificato (nella specie, decreto di citazione a giudizio) sia rappresentata **da uno stampato privo di qualsiasi indicazione, diversamente dall'originale**, completo in ogni parte, **sussiste nullità** della notificazione ex art. 171, 1° comma, c.p.p., poiché la previsione dell'art. 168, 2° comma stesso codice, secondo la quale, quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata deve intendersi valere, a maggior ragione, quando la divergenza non riguardi la relazione di notifica, ma lo stesso contenuto dell'atto notificato.

Cass. pen., Sez. VI, 29/03/2000, n.5276
Orlando
Mass. Cass. Pen., 2000